

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 14 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALLIGARIS, e della società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto CALLIGARIS, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Portogruaro Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 99 delle N.O.I.F. e dall'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto alla società Donatello Calcio S.S.D. s.r.l. la somma di € 360,00 (trecentosessanta/00), spettante a titolo di premio di formazione tecnica in relazione al calciatore, sig. Elio Capellari, riconosciuta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche con decisione n. 1919/TFNSVE/2025-2026, adottata nell'ambito del procedimento n. 2283/TFNSVE/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, emessa in data 29.4.2026 e notificata in pari data;

A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calligaris;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto CALLIGARIS,
 - Società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CALLIGARIS;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CALLIGARIS,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò